

Norme & Tributi

Fisco

Anche per il contributo dettaglianti rilevano i cali non dovuti a Covid

Fondo perduto

In base alla risposta 199 per il perequativo non conta il motivo del peggioramento

La soluzione può estendersi ad altri aiuti, come quello ai commercianti al dettaglio

Lorenzo Pegorin
Gian Paolo Ranocchi

In prossimità del via alla presentazione delle istanze per il contributo a fondo perduto "dettaglianti" (articolo 2, Dl 4/2022), un recente interpello delle Entrate ha il merito di rasserenare gli animi di coloro che hanno fruito (o fruiranno) degli aiuti "Covid" in presenza di situazioni caratterizzate anche da cali di volumi non direttamente ascrivibili agli effetti della pandemia. Ci riferiamo alla risposta 199 del 20 aprile scorso, in tema di requisiti di accesso al contributo perequativo.

L'interpello 199

Il caso riguarda una società il cui peggioramento del risultato economico dell'anno 2020, rispetto a quello del 2019, era stato causato per una quota dallo stato di emergenza sanitaria e, per l'altra, da un componente negativo straordinario afferente alla liquidazione di un socio escluso dalla compagine societaria.

L'eccedenza da esclusione era stata imputata a conto economico (come per il recesso) e ciò aveva causato una diminuzione del reddito di periodo, con conseguente peggioramento del risultato economico del 2020 rispetto al 2019. L'istante chiedeva se - ai fini del calcolo del contributo perequativo - dovesse essere escluso dal reddito del periodo 2020 il componente negativo straordinario non direttamente connesso agli effetti dell'emergenza da Covid-19.

Il dubbio era tutt'altro che infondato, visto che il contributo perequativo è stato varato con la funzione di «sostenere gli operatori economici maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica» (comma 16, articolo 1, del Dl 73/2021) e spetta «a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019».

Per questo molti si sono chiesti se, nonostante il dato normativo faccia riferimento al mero confronto fra i redditi d'impresa dichiarati, per accedere al contributo sia comunque necessario riferire in qualche modo il peggioramento del risultato economico all'effetto Covid, e quindi se in caso di controllo possa essere sindacata la legittimità dell'erogazione del contributo (con le gravi conseguenze in termini sanzionatori amministrativi e penali).

La risposta delle Entrate è tranquillizzante. Viene infatti confermato che, nel calcolo del peggioramento del risultato d'esercizio, rileva il solo dato derivante dai righi dei modelli dichiarativi richiamati dal provvedimento 227357/2021, e non hanno alcun rilievo le motivazioni che hanno portato alla quantificazione di quel dato. In pratica è la norma che, nel disciplinare i presupposti di accesso al contributo perequativo, sceglie di assumere dei dati precisi, evidentemente nella logica di semplificare e rendere certi (anche per un successivo controllo) i parametri per l'erogazione del bonus.

Il contributo dettaglianti

La soluzione proposta nell'interpello citato sembra estensibile anche

agli altri contributi a fondo perduto (su istanza o "automatici") varati nel corso degli ultimi anni ed erogati sulla base delle riduzioni dei volumi Iva mensili (su dati puntuali o derivanti dalla media annua). Anche questi contributi, infatti, sono stati riconosciuti in relazione alla crisi economica diffusa derivante dalla pandemia e hanno scontato la necessità di essere erogati velocemente, «riducendo le valutazioni di carattere soggettivo in merito ai fattori che possano aver originato il peggioramento dei risultati».

Il chiarimento, quindi, appare utile anche per la gestione delle istanze per il contributo per i commercianti al dettaglio, i cui canali di presentazione si sono aperti lo scorso 3 maggio e si chiuderanno il

prossimo 24 maggio. Il presupposto per accedere a questo bonus è quello di aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019; e ai fini della riduzione rilevano i soli ricavi caratteristici (articolo 85, comma 1, lettere a-b, del Tuir relativi ai perio-

di d'imposta di riferimento). La modulistica ufficiale precisa che, per determinare il calo medio mensile su cui viene quantificato il contributo, occorre assumere il valore che si ottiene dividendo l'importo complessivo dei ricavi (del 2019 e del 2021) per il numero dei mesi in cui la partita Iva è stata attiva per i medesimi periodi (articolo 3 del Dl 4/2022). In relazione al bonus dettaglianti, si abbandona il riferimento alla definizione di "fatturato", tipicamente dell'Iva, per assumere invece un dato reddituale. È da ritenere, quindi, che per questo contributo rilevano i ricavi maturati ai fini delle imposte sui redditi (ex articolo 109 del Tuir) anche se non ancora fatturati nei periodi di riferimento.

Per ridurre il risultato d'esercizio vale il dato derivante dai righi dei modelli dichiarativi (non la sua «qualità»)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I punti chiave

1

L'AIUTO AI DETTAGLIANTI

Codici Ateco e soglia ricavi

Possono accedere al contributo (articolo 2 del Dl 4/2022) le imprese che:

- svolgono in via prevalente una delle attività di commercio al dettaglio identificate dai codici Ateco previsti dalla legge;
- presentano un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro;
- e hanno subito una riduzione del fatturato (ricavi) nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019

2

IL CRITERIO DI CALCOLO

Rischio riduzione dell'aiuto

Il contributo è pari a una percentuale applicata alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi al 2021 e l'ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al 2019, e va dal 60% al 40% a seconda dei ricavi 2019 del richiedente. Se i fondi stanziati saranno insufficienti rispetto alle domande, l'aiuto sarà ridotto.

Le domande sono gestite dal Mise (misedgiaicommerciodettaglio.initalia.it)

3

IL CALO DEI VOLUMI

Nessun effetto Covid

Il calo medio mensile dei ricavi va determinando dividendo l'importo complessivo dei ricavi annui per il numero dei mesi di attività (apertura partita Iva). Sulla base dei chiarimenti varati con la risposta l'interpello 199 del 20 aprile scorso, si ritiene che per la determinazione del calo dei volumi si debba prendere il dato puntuale dei ricavi senza dover riferire il calo espressamente all'effetto della pandemia da Covid-19



SosTravel S.p.A.

Sede Legale e Amministrativa: Via Marsala 34/A - 21013 Gallarate (Va)
Tel +39 0331587117 - Fax +39 0331582452
Capitale sociale € 717826 - P.IVA: 03624707126

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

I Signori Azionisti di SosTravel.com S.p.A. sono convocati in assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, presso lo studio del Notaio Claudio Caruso in Milano, Piazza Cavour n. 1 (giusta delibera del Consiglio di Amministrazione della Società), il giorno 14 giugno 2022 alle ore 16:00 (in prima convocazione) ed il giorno 15 giugno 2022, sempre alle ore 16:00 (in seconda convocazione), per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Autorizzazione al compimento di una operazione di "reverse take over" da realizzarsi attraverso la fusione per incorporazione di Digital Destination Company S.r.l. in SosTravel.com S.p.A. Delibere inerenti e/o conseguenti.

Parte Straordinaria

2. Modifiche dello Statuto Sociale funzionali all'adeguamento dello stesso al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan. Delibere inerenti e/o conseguenti.
3. Fusione per incorporazione di Digital Destination Company S.r.l. in SosTravel.com S.p.A. e contestuali delibere di aumento del capitale sociale a servizio dell'emissione delle azioni di cambio e di nuovi warrant, da assegnare ai soci di Digital Destination Company S.r.l. alla data di efficacia della fusione, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 comma 1, lett. g) del Regolamento Consob n. 11971/1999 al fine dell'esenzione dall'obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria. Delibere inerenti e conseguenti.

Informazioni per gli azionisti

La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è disciplinata dalla normativa vigente. La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto spetta

agli azionisti per i quali sia pervenuta alla Società, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, l'apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato sulla base delle proprie scritture contabili, che attesti la loro legittimazione. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora tale comunicazione sia pervenuta alla società oltre il termine sopra indicato, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. La comunicazione dell'intermediario è effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (**record date**).

Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea.

Ogni soggetto avente diritto ad intervenire in assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 2372 del codice civile. Un fac-simile del modulo di delega è reso disponibile sul sito internet della Società (www.sostravel.com, sezione "Investor Relations", "Informazioni per gli Azionisti"). Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

* * *

L'eventuale documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede della società e sarà consultabile sul sito internet www.sostravel.com (sezione "Investor Relations") entro i previsti termini di legge.

* * *

Gallarate, 9 maggio 2022

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
 Dott. Rudolph Gentile

www.sostravel.com

FOCUS E-COMMERCE, BIO E GREEN

Cosmesi:

tutti i numeri chiave del settore!

Il Report, realizzato da 24 ORE Ricerche e Studi, con le informazioni fondamentali del mercato.





Richiedi subito maggiori informazioni!
www.res24ore.com/cosmesi

Vendite con diritto di reso, la contabilità dei contratti guarda al nuovo Oic 34

Bilanci

L'applicazione di alcune disposizioni può essere anticipata rispetto al 2023

Paolo Stella Monfredini

Lo scorso 7 marzo si è conclusa la fase di consultazione pubblica della bozza del principio contabile Oic 34 relativo ai ricavi. La prima applicazione del nuovo standard è prevista per i bilanci con esercizio a partire dal 1° gennaio 2023 o da data successiva; ma si ritiene che le disposizioni del nuovo principio che risolvono questioni interpretative possano comunque avere immediata applicazione (si veda Il Sole 24 Ore del 4 aprile scorso).

È il caso dei contratti di vendita con diritto di reso che, già disciplinati nell'ambito dei principi internazionali dall'Ifrs 15, sono oggetto di trattazione per la prima volta nel contesto dei principi contabili nazionali. Peraltro, le rilevazioni contabili proposte dall'Oic 34 in relazione a tali contratti si presentano del tutto simili a quelle contenute nell'Ifrs 15.

Nel caso delle vendite con diritto di reso, il ricavo rilevato al momento della consegna è ridotto per effetto della stima di quanto la società ritiene probabile dover riconoscere al cliente come reso. Operativamente la società rileva il ricavo a conto economico al momento della cessione e, in sede di bilancio, riduce i ricavi per effetto della stima del reso; in contropartita iscrive un fondo oneri. Per correlazione, si deve ripristinare in magazzino il valore contabile originario del bene venduto che la società valuta di ricevere in restituzione.

Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata (articolo 2435-bis del Codice civile) e/o redigono il bilancio delle micro-imprese (articolo 2425-ter) possono contabilizzare i resi in un apposito fondo oneri per un importo pari alla differenza tra l'importo che si prevede di rimborsare al cliente e il costo del bene venduto che si valuta di ricevere in restituzione.

Peculiarità contrattuali

I contratti di vendita con diritto di reso non devono essere confusi con i contratti estimatori o "contratti di conto deposito".

Nei contratti di vendita con diritto di reso, i rischi e i benefici sui beni si trasferiscono dal cedente al cliente al momento della consegna, a eccezione del rischio relativo ai beni che potranno essere resi entro il termine contrattuale, che continua a incombere sul cedente.

Viceversa, nei contratti estimatori una parte consegna una o più cose mobili all'altra e questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito (articolo 1556 del Codice).

La teoria prevalente ritiene che il trasferimento della proprietà dei beni avvenga in un momento successivo alla consegna. A sostegno di questa tesi, si cita l'articolo 1558 del Codice, secondo il quale i creditori dell'accipiens «non possono sottoporre a pignoramento o a sequestro finché non ne sia stato pagato il prezzo» (contrariamente a quanto dovrebbe essere se l'accipiens fosse proprietario).

L'amministrazione finanziaria - pur con un documento assai datato (Rm 9/1205/1978) - ha aderito all'interpretazione prevalente, sottolineando che l'aspetto caratteristico del contratto estimatorio risiede nella facoltà, attribuita all'accipiens, di differire l'acquisto della proprietà della merce rispetto alla data della consegna o spedizione; differimento che può estendersi fino a comprendere

fino alle regole base per applicazione del regime, online la raccolta completa degli articoli sui forfettari. Lo speciale per gli abbonati su: ntplusfisco.ilsole24ore.com

anche l'esercizio della facoltà di rinunciare all'acquisto mediante la restituzione delle cose nel termine di scadenza.

Trattamento fiscale

Le disposizioni di coordinamento tra l'Ifrs 15 e la base imponibile Ires/Irap sono state fornite dal Dm 10 gennaio 2018. L'articolo 3 del decreto precisa che l'importo corrispondente alla passività per rimborsi futuri, rilevata in base alla corretta applicazione dell'Ifrs 15, si considera accantonamento non ammesso in deduzione in base al comma 4 dell'articolo 107 del Tuir. Di conseguenza, l'importo corrispondente all'attività per il diritto a recuperare i prodotti dal cliente all'atto dell'estinzione della passività per rimborsi futuri è ammesso

Le rilevazioni contabili proposte dal principio in questi casi sono del tutto simili a quelle contenute nell'Ifrs 15

in deduzione. La deduzione fiscale del reso avverrà pertanto nell'esercizio in cui il cliente effettuerà la restituzione dei beni.

Pur in assenza di un provvedimento di coordinamento tra il nuovo Oic 34 e la base imponibile Ires/Irap, è ragionevole ritenere che il trattamento fiscale sia analogo a quanto illustrato in relazione all'Ifrs 15. La bozza dell'Oic 34 prevede infatti che la società, in contropartita al valore stimato dei prodotti resi, iscriva un fondo oneri. L'accantonamento a tale fondo non può essere deducibile fiscalmente, in quanto non contemplato dall'articolo 107 del Tuir. Ne dovrebbe coerentemente discendere l'irrilevanza fiscale anche della corrispondente iscrizione dell'attività collegata al diritto di recupero dei resi.

L'ESEMPIO

Contratto di vendita con diritto di reso

Il 31/10/2022 una società editrice di libri cede 2.000 copie di un libro a una libreria. Prezzo di vendita del libro: 20 €; costo di produzione: 10 €. In sede di chiusura del bilancio 2022 l'editore stima di ricevere 400 copie in resa.

- Registrazioni contabili:
- 31/10/2022: credito verso clienti a ricavi per 40.000 €;
- 31/12/2022: ricavi a Fondo per rischi e oneri per 8.000 €;
- 31/12/2022: rimanenze prodotti finiti e merci (SP) a Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (CE) per 4.000 €.
- In caso di società editrice di minori dimensioni, con semplificazione di cui al paragrafo 28 dell'Oic 34:
- 31/10/2022: credito verso clienti a ricavi per 40.000 €;
- 31/12/2022: ricavi a Fondo rischi e Oneri per 4.000 €.

Contratto estimatorio

Assumendo che tra le stesse parti sia stato sottoscritto un contratto estimatorio e che, allo spirare del termine per effettuare la restituzione dei beni (31/3/2023), l'accipiens (libreria) restituisca 380 copie:

- 31/12/2022: rimanenze prodotti finiti e merci presso terzi (SP) a Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (CE) per 20.000 €.
- 31/3/2023: crediti verso clienti a ricavi per 32.400 €.

© RIPRODUZIONE RISERVATA